




*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

SECRETARIATO GENERALE  
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO  
UFFICIO PER LA CONCERTAZIONE AMMINISTRATIVA E L'UTILIZZAZIONE  
DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF  
Servizio per la concertazione amministrativa e le attribuzioni amministrative del Consiglio  
dei ministri

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
DICA 0021792 P-4.8.2.8  
del 03/08/2022



41473861

**Ministero della transizione ecologica**

Ufficio di Gabinetto  
[segreteria.capogab@pec.minambiente.it](mailto:segreteria.capogab@pec.minambiente.it)  
DG CRESS  
[VA@pec.mite.gov.it](mailto:VA@pec.mite.gov.it)

**Ministero della cultura**

Ufficio di Gabinetto  
[mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it)  
DG archeologia belle arti e paesaggio  
Servizio V  
[mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it)  
[mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

e p.c. **Ufficio del Segretario Generale**  
USG

OGGETTO: Procedimento di valutazione di impatto ambientale VIA-VAS relativo al progetto per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "Rosamarina" costituito da 7 turbine localizzato nel comune di Lavello (PZ), incluse le relative opere di connessione elettrica e relative infrastrutture; progetto presentato dalla EDP Renewables Italia Holding S.r.l. Deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. c-bis), della legge 3 agosto 1988, n. 400.

Con riferimento al procedimento di cui all'oggetto, si trasmette, per il seguito di competenza, copia della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2022.

Il Ministero della transizione ecologica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati ed a pubblicarla sul proprio portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Avv. dello Stato  
*Sergio Fiorentino*



2862

3155

# Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
NELLA RIUNIONE DEL  
28 LUGLIO 2022

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", ed in particolare l'articolo 5, comma 2, lett. c-bis), che prevede il deferimento "al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione degli interessi pubblici coinvolti," della decisione "di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti" per la definizione di atti e provvedimenti;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO l'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, concernente "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità", ove è indicato che "le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti";

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio";

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'articolo 25, comma 2, nel testo vigente *ratione temporis*, ove prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotti il provvedimento di valutazione di impatto ambientale "previa acquisizione del concerto" del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo;

VISTO l'articolo 7-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove si prevede che "Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all'allegato II alla parte seconda del presente decreto";

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, recante "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";

VISTO l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ove si prevede che il "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" è ridenominato in "Ministero della transizione ecologica";

STAMPATO IN ITALIA



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTO, altresì, l'articolo 6, comma 1, del citato decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, ove si prevede che il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" è ridenominato in "Ministero della cultura";

VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante "misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina" e, in particolare, l'articolo 7, comma 1, ove si prevede che, nel caso di progetti di impianti rinnovabili sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, "le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA e alle stesse si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

VISTA la nota del 26 ottobre 2020, con la quale la EDP Renewables Italia Holding S.r.l. ha chiesto di attivare la procedura di cui al citato articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo vigente *ratione temporis*, rimettendo alla deliberazione del Consiglio dei ministri l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale;

VISTA la nota prot. n. 28239 del 22 dicembre 2021, con la quale il Ministero della transizione ecologica ha chiesto di attivare la procedura prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400 del 1988, al fine di risolvere il contrasto emerso fra lo stesso Dicastero e il Ministero della cultura in merito alla conclusione di alcuni procedimenti di valutazione di impatto ambientale, fra i quali anche quello riguardante la Valutazione di impatto ambientale del progetto denominato "Rosamarina", proposto da EDP Renewables Italia Holding S.r.l., nell'ambito del procedimento per il rilascio del Provvedimento unico in materia ambientale ai sensi dell' articolo 27 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

ATTESO CHE il progetto denominato "Rosamarina" localizzato nel comune di Lavello (PZ) e, per le relative opere di connessione, nel comune di Venosa (PZ) e Melfi (PZ), prevede la realizzazione di un parco eolico costituito da n. 7 aerogeneratori - aventi ciascuno un diametro del rotore fino 158 metri, altezza della torre fino a 120,90 metri, per un'altezza massima pari a 199,90 metri e con potenza nominale pari a 5,3 MW, per una potenza complessiva dell'impianto pari a 37,1 MW;

ATTESO che, come rappresentato dal Ministero della transizione ecologica, la EDP Renewables Italia Holding S.r.l., con nota del 1° luglio 2019 - sostituita con successiva nota del del 22 luglio 2022 - ha presentato istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell'articolo 27 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

PRESO ATTO della pubblicazione sul portale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica dell'avviso relativo alla presentazione della predetta domanda di pronuncia di compatibilità per la consultazione del pubblico, avvenuta in data 17 settembre 2019;

PRESO ATTO che, nel corso della fase procedimentale svoltasi presso il Ministero della transizione ecologica, sono pervenute osservazioni del pubblico, formulate ai sensi dell'articolo

ROMA, 28/10/2022, 11:18:34 - 0302/01/URC/0378



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

24 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, le quali, unitamente alle controdeduzioni fornite dal Proponente, sono state considerate in sede di istruttoria da parte della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS;

**PRESO ATTO** della pubblicazione sul portale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali dell'allora Ministero della Transizione Ecologica dell'avviso relativo alla presentazione della documentazione integrativa trasmessa dal Proponente, al fine della consultazione del pubblico, avvenuta l'11 febbraio 2020;

**ATTESO** che, come rappresentato dal Ministero della transizione ecologica, la competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, con nota del 18 maggio 2020, ha rappresentato la necessità di coinvolgere nel procedimento anche la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, dal momento che l'impianto, pur essendo localizzato interamente nel territorio della Regione Basilicata, produce un impatto paesaggistico transregionale, interessando anche la confinante Regione Puglia;

**VISTO** il parere negativo espresso dalla Regione Basilicata con delibera di Giunta regionale n. 968 del 22 dicembre 2020;

**VISTA** la nota prot. n. 7873 del 10 marzo 2021, con la quale il Ministero della cultura, anche sulla base del parere reso dalla competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, ha espresso parere negativo in merito all'istanza di valutazione di impatto ambientale del progetto in esame;

**PRESO ATTO** che il summenzionato parere negativo del Ministero della cultura tiene conto del parere, parimenti negativo, reso dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia;

**VISTO** il parere n. 173 dell'8 novembre 2021, con il quale la Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale - VIA e VAS, insediata presso il Ministero della transizione ecologica, ha rilasciato parere favorevole, con prescrizioni, in merito alla compatibilità ambientale del menzionato progetto;

**VISTO** inoltre il parere n. 229 del 18 marzo 2022, con il quale la medesima Commissione tecnica - VIA e VAS, ha integrato il parere sopracitato in merito alla trattazione degli aspetti paesaggistici e ad una più articolata esplicitazione delle valutazioni inerenti taluni comparti ambientali interessati dalla realizzazione dell'impianto eolico in argomento, confermando la valutazione favorevole di compatibilità ambientale del progetto, subordinatamente all'ottemperanza delle prescrizioni già impartite con il citato parere favorevole n. 173 dell'8 novembre 2021;

**VISTA** la nota prot. n. 5488 del 23 febbraio 2022 con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per il coordinamento amministrativo, ha convocato per il giorno 2 marzo 2022 una riunione volta ad acquisire i necessari elementi istruttori utili alla valutazione da parte del Consiglio dei ministri della questione in esame;

www.rom-1923.it COD. 011003010



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

ATTESO che nella citata riunione del 2 marzo 2022, il Ministero della cultura e il Ministero della transizione ecologica hanno ribadito le proprie posizioni, non permettendo, quindi, di pervenire al raggiungimento di un accordo e al superamento delle motivazioni a base del dissenso;

RILEVATO che la competente Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Basilicata del Ministero della cultura ha evidenziato che l'“area vasta” di riferimento del progetto in argomento - determinata in relazione alle caratteristiche fisiche dell'impianto ed il cui perimetro dista non meno di 10 km dal più vicino aerogeneratore, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010 - conta la presenza di 26 aerogeneratori esistenti, oltre ai 40 già in fase di autorizzazione, per cui la realizzazione degli ulteriori 7 aerogeneratori di progetto determinerebbe *“un evidente incremento dell'impatto paesaggistico sull'area”* e aggraverebbe una *“situazione già compromessa dal punto di vista paesaggistico per di più all'interno di un comparto di grande interesse paesaggistico ed archeologico-come quello dell'Ager Ofantino [...] ed in collegamento visivo con l'antico abitato daunio di Forentum”*;

RILEVATO che la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Basilicata nel citato parere ha asserito che *“stante l'elevato potenziale archeologico del comprensorio in esame [...], la realizzazione dell'impianto rappresenterebbe un rischio notevole per la conservazione di un patrimonio culturale diffuso, rappresentato dai siti archeologici e dalla conservazione dei valori paesaggistici connessi;*

RILEVATO inoltre che la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, ha rappresentato che il progetto in esame *“interagisce negativamente con altri impianti”* provocando il cd. *“effetto selva e compromettendo ulteriormente uno skyline che, nel suo complesso, è caratterizzato da una trama agricola persistente che innerva il sistema dei beni culturali e paesaggistici, comprendente numerose masserie [...], siti di interesse archeologico e una fitta rete tratturale”*, rappresentando, inoltre, che *“l'impianto in esame produca impatti visivi significativi sulla componente visivo-percettiva”*;

RILEVATO che, per quanto riguarda le possibili interferenze dell'intervento con beni archeologici, il Ministero della cultura ha ribadito il parere negativo espresso dalle Soprintendenze coinvolte, asserendo che *“dalla semplice analisi bibliografica e dai dati di archivio è stato possibile censire più di 270 siti archeologicamente rilevanti nell'area vasta di intervento”*, e che *“sebbene non risultino attualmente impatti diretti delle opere di progetto su tali siti, i cavidotti di collegamento presentano numerose interferenze dirette con la rete tratturale”*, in contrasto con quanto disposto dalla legge della regione Basilicata n. 54 del 30 dicembre 2015, recante *“Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10 novembre 2010”*, che prescrive il mantenimento di un *buffer* di rispetto di 200 ml dal sedime dei tratturi;

RILEVATO che nella predetta riunione istruttoria del 2 marzo 2022, il Ministero della transizione ecologica ha confermato l'interesse pubblico all'incremento di produzione di energia da fonti rinnovabili, quale permanente obiettivo primario a livello nazionale e dell'Unione europea, al cui rispetto contribuisce anche la realizzazione dell'impianto in esame;



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONSIDERATO che nella fattispecie rilevano la libertà di iniziativa economica privata, che l'articolo 41 della Costituzione subordina all'utilità sociale, e il principio di derivazione comunitaria di massima diffusione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché gli obiettivi fissati dall'Unione europea per la produzione di energia, ripartiti fra le Regioni italiane dal decreto 15 marzo 2012 del Ministero dello sviluppo economico, cosiddetto "Burden sharing";

CONSIDERATO che i predetti interessi debbono essere bilanciati con l'interesse alla tutela paesaggistico-ambientale, di cui all'articolo 9 della Costituzione;

CONSIDERATO che il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), ha precisato gli obiettivi sull'energia da fonti rinnovabili al 2030, nella più ampia e complessa strategia relativa al percorso di decarbonizzazione finalizzato a contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che hanno determinato una grave emergenza climatica in tutta l'Unione europea, obiettivi con i quali l'Italia si è impegnata ad incrementare fino al 30% la quota di "rinnovabili" su tutti i consumi finali al 2030 e, in particolare, di coprire il 55% dei consumi elettrici con energia da fonti rinnovabili;

PRESO ATTO che gli obiettivi indicati dal PNIEC, suddivisi in base alla fonte, prevedono per l'energia da fonte eolica la necessità di installare ulteriori 10 GW di potenza al 2030, con un incremento annuo di 1 GW a partire dall'anno 2021;

CONSIDERATO che nella materia della produzione di energia da fonti rinnovabili i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato costituiscono attuazione delle direttive comunitarie, che manifestano un favore per le fonti energetiche rinnovabili, ponendo le condizioni per un'adeguata diffusione dei relativi impianti;

PRESO ATTO che il progetto in esame si inserisce in un territorio che da diversi anni costituisce un "polo eolico di rilevanza nazionale" e che in prossimità dell'area coinvolta dal progetto in esame, sono presenti vari impianti attivi, come rilevato nel citato parere della Commissione tecnica VIA-VAS;

RILEVATO che la Commissione tecnica VIA-VAS nel parere integrativo n. 229 del 18 marzo 2022 afferma che "la documentazione progettuale e gli studi forniti sia in fase iniziale, sia nella relazione integrativa", forniscono un quadro completo dell'inserimento e, in particolare, che "l'impianto rientra nelle aree definite "idonee" dal Piano di indirizzo energetico ambientale regionale - PIEAR" e, inoltre, che il medesimo non ricade "in aree di valenza naturalistica, come: Riserve naturali regionali e statali; Aree SIC; Aree ZPS; Oasi WWF";

PRESO ATTO che le alternative localizzative dell'impianto sono state rilevate di maggior impatto ecosistemico rispetto alla configurazione adottata;

RILEVATO che il citato parere della Commissione tecnica - VIA e VAS evidenzia, in merito alla componente paesaggio, che è stato approfondito l'impatto visivo dei parchi eolici presenti nell'area di indagine e che "relativamente agli effetti derivanti dal cumulo le elaborazioni effettuate hanno evidenziato che la realizzazione dell'impianto non aumenta il campo di visibilità determinato dagli altri impianti", per cui "lo studio è pervenuto alla conclusione condivisibile che il parco eolico nella fase ex post si dimostra compatibile dal punto di vista paesaggistico" ed,



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

inoltre, che *“la disposizione degli aerogeneratori non altererà in maniera sostanziale le visuali di pregio, né la percezione “da e verso” i principali fulcri visivi”*, tenuto conto anche delle misure previste al fine di mitigare la percezione visiva derivante dalla contestuale compresenza di altri insediamenti eolici, quali il ricorso al mimetismo cromatico;

**PRESO ATTO** inoltre che dal citato parere della Commissione tecnica - VIA e VAS risulta che l'impianto in esame interesserà esclusivamente terreni vocati ad uso seminativo e che il parco eolico dista oltre 5 km dall'area protetta più prossima, il Sito di Importanza Comunitaria in Valle dell'Ofanto - Lago di Capaciotti;

**RITENUTO** che la mera interferenza delle opere di connessione dell'impianto alla RTN con le sopramenzionate fasce di rispetto non può comportare, di per sé, una valutazione negativa del progetto, in quanto richiede lo svolgimento di una completa istruttoria che possa dare conto delle incompatibilità riscontrate e delle eventuali misure di superamento o mitigazione delle relative criticità;

**RITENUTO**, inoltre, di non poter condividere l'analisi dell'effetto di cumulo visivo svolta dal Ministero della cultura, in quanto non sono state effettivamente individuate specifiche criticità e ricadute in punto di beni tutelati, considerata anche la circostanza che l'area interessata costituisce un polo rilevante per la produzione energetica;

**CONSIDERATO**, infine, che nella ponderazione degli interessi coinvolti occorre tener conto del fatto che gli aerogeneratori in esame non ricadono direttamente in aree sottoposte a vincoli ai sensi del citato decreto legislativo n. 42 del 2004;

**RITENUTO**, pertanto, dalla comparazione degli interessi coinvolti nel procedimento in esame, individuati da un lato nella tutela paesaggistica e da un altro lato nello sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché nella valenza imprenditoriale ed economica dell'opera in argomento, di considerare prevalente l'interesse all'incremento dell'energia da fonti rinnovabili e alla realizzazione dell'opera di cui trattasi, condividendo le posizioni favorevoli all'impianto eolico in questione espresse dal Ministero della transizione ecologica;

### **DELIBERA**

di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di impianto eolico denominato “Rosamarina”, da realizzarsi in territorio del comune di Lavello (PZ) e, per le relative opere di connessione, anche dei comuni di Venosa e Melfi (PZ), costituito da n. 7 aerogeneratori per una potenza complessiva pari a 37,1 MW, della EDP Renewables Italia Holding S.r.l., a condizione che siano rispettate le prescrizioni espresse dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA - VAS nel parere n. 173 dell'8 novembre 2021 e confermate nel parere integrativo n. 229 del 18 marzo 2022, la cui ottemperanza è verificata dai soggetti indicati per ciascuna prescrizione del parere medesimo secondo le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

La presente deliberazione ha valenza pari a cinque anni, decorrenti dalla data di pubblicazione sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica.

Il Ministero della transizione ecologica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati e a pubblicarla sul citato portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica dell'atto, ovvero, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, i predetti termini di impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet del Ministero della transizione ecologica.

Roma, li 01 AGO, 2022

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**